

clutamento. Diffatti nella discussione di tale legge siete chiamati a pronunziarvi sopra una simile misura.

La soppressione poi di questo articolo, aggiungerò per ultimo, non altera in nulla il rimanente della legge, quindi i 40 articoli che precedono possono rimanere tali e quali, e non avremo a ritornarvi sopra.

Ma riassumiamoci, o signori.

Ho cercato dimostrarvi la cattivissima impressione che nasce dal vedere annoverato fra le sanzioni penali il servizio nell'esercito: le pratiche conseguenze talmente gravi che, per quanto me ne dispiaccia, non mi perito a dirlo, temo non si sia calcolato bastantemente la portata di questo articolo o almeno non abbia avuto luogo su di esso una seria discussione fra il ministro dell'istruzione pubblica e il ministro della guerra.

Il danno morale che ne nascerà dal malcontento che non potrà a meno di prodursi nella numerosa classe agricola: infine la preferenza a darsi alla soppressione dell'articolo anzichè all'emendamento alla stessa proposta che in fatto, lasciando ugualmente le cose come sono, troverà più opportuna sede nella legge sul reclutamento. Per tutto ciò, o signori, propongo la soppressione dell'articolo 41.

Desidererei che la Commissione non fosse a tale proposta contraria e ne fosse così, mercè il suo valido appoggio, resa più facile l'accettazione.

Non ho altro da aggiungere.

PRESIDENTE. L'onorevole Serafini, in unione con gli onorevoli Carchidio, Arnulfi, Ruspoli Emanuele e Zanolini, propone di sostituire all'articolo 41 della Commissione il seguente:

« Scorso il termine di cui all'articolo precedente, chiunque non sappia leggere e scrivere e che per fatto di leva sia assegnato alla prima categoria, non potrà essere inviato per anticipazione in congedo illimitato. »

L'onorevole Serafini ha facoltà di parlare per lo svolgimento della sua proposta.

SERAFINI. Signori, io, a nome anche di alcuni miei amici e colleghi, vi propongo di respingere l'articolo 41 e al tempo stesso prego di accettare quello che abbiamo proposto.

La differenza tra i due articoli è grandissima e l'importanza dell'uno e dell'altro è tale che merita tutta la vostra attenzione.

Se noi esaminiamo le due relazioni ministeriali e l'altra della Commissione non troviamo ragioni solide per sostenere la misura contenuta nell'articolo 41.

Nelle due relazioni ministeriali però è detto che

il ministro della guerra ha dato la sua adesione a quella grave disposizione.

Non dubito minimamente che quanto viene asserito dall'onorevole Correnti e dall'onorevole Scialoja, in qualità di ministri, sia la pura verità; ma al tempo stesso mi permetterò di domandare all'onorevole ministro della guerra come mai egli avendo dato l'assenso alle disposizioni dell'articolo 41 non ne abbia poi tenuto conto nella legge sul reclutamento dell'esercito; giacchè quanto è detto nell'articolo 76 di questa non ha nulla a che fare con la grave disposizione contenuta nell'articolo 41 della legge che discutiamo.

Domanderei altresì come mai il ministro della guerra accetta l'articolo 41, mentre all'articolo 11 della legge, *Basi generali dell'esercito*, discussa nel 1871, proponeva l'abolizione dell'articolo 163 della legge organica sul reclutamento del 20 marzo 1864 che stabiliva per i renitenti un servizio in più di 2 anni, e ciò faceva, come è detto nella relazione, perchè gli sembrava sconveniente che il servizio militare dovesse servire a sconto di punizione.

L'onorevole ministro della guerra di tali concetti, che a me sembrano eterogenei, saprà forse dare soddisfacenti ragioni.

L'onorevole Correnti, come relatore della Commissione, dice nella relazione, pag. 11: che egli non sa comprendere come una misura così semplice, così efficace, non siasi finora adottata. Per verità io credo che all'onorevole Correnti si potrebbe dare il brevetto d'invenzione; ma questa misura così efficace, come egli dice, è una misura tutt'altro che semplice, invece è una misura violenta, e perchè tale non può avere l'effetto che egli si propone.

Proseguendo egli, alla stessa pagina 11, chiama questa disposizione, cioè il passaggio dalla seconda alla prima categoria, *pietosa preferenza*. Ma le cose bisogna chiamarle col loro vero nome. Se il concetto dell'onorevole Corte fosse generale, cioè che il servizio militare, invece di essere chiamato tributo di sangue, fosse ritenuto tributo d'onore, allora potrebbe ammettersi l'espressione di *pietosa preferenza*; ma, disgraziatamente, siamo distanti da ciò; e se quel concetto qualcuno lo ha, puossi ritenere in essi più che altro un eroismo.

In sostanza questa disposizione non può avere il carattere di pietosa preferenza, è per contro una vera punizione, e, come tale, porta seco quello che l'onorevole preopinante diceva, cioè che l'esercito, quando venisse applicato quest'articolo, potrebbe considerarsi pressochè un corpo disciplinare.

L'onorevole Correnti non si sgomenta minimamente degli inconvenienti che sorgano dall'applica-